



COMUNE DI CONCESIO  
COLLEGIO DEI REVISORI

---

**Verbale n. 20 del 16.10.2023**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di ottobre, il Collegio dei Revisori dei Conti riunito in videoconferenza:

- Dott. Maurizio Quaranta – Presidente
- Dott. Piero Mussida – Componente
- Dott. Marco Dell'Acqua – Componente (assente giustificato)

nominato con deliberazione consigliere n.78 del 29/12/2021 per il triennio 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2023.

Assistono alle operazioni, mediante collegamento in videoconferenza, la Dott.ssa Elena Ponzoni, Responsabile del Servizio Finanziario, nonché la Rag. Claudia Paterlini, Istruttore direttivo ed Economo.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Premesso che in data 09.10.2023 il collegio dei revisori ha ricevuto copia della determinazione n. 489 del 3.10.2023 avente ad oggetto: "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 \_ DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO EX ART. 79 CCNL 16.11.2022." e copia della delibera di Giunta Comunale n.158 del 29.9.2023 ad oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - RISORSE VARIABILI.";

Visto l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è*



COMUNE DI CONCESIO  
COLLEGIO DEI REVISORI

---

*abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

Visto l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

Visto l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;*

Visto l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*



COMUNE DI CONCESIO  
COLLEGIO DEI REVISORI

---

Vito l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

Visto il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visto il CCNL 16 novembre 2022;



COMUNE DI CONCESIO  
COLLEGIO DEI REVISORI

---

Visti gli art. 40, 40 bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;  
Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;  
Visto il D.Lgs.n.165/2001;  
Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;  
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;  
Visto l'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori

**CERTIFICA**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi, contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023.

L'importo delle risorse stabili è pari a euro 201.778,96 mentre le risorse variabili sono pari a euro 148.762,29 alle quali va sottratta la somma di euro 14.018,58 per l'istituzione di nuove posizioni organizzative ciò determina un fondo di importo complessivo pari a euro 336.522,67.

A tale importo si somma il fondo per Posizioni organizzative per un totale di euro 110.912,91 si deducono le quote escluse dal limite dell'art. 23 D.L. 78 pari a € 105.003,36 si somma il fondo per il lavoro straordinario pari a euro 10.312,00 e ciò determina un fondo complessivo euro 352.744,22 nel rispetto del fondo dell'anno 2016 ammontante a euro 352.744,22 adeguato ai sensi dell'art.33 del D.L. 34/2019.

Seduta in videoconferenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Maurizio Quaranta - Presidente

Dott. Piero Mussida - Componente

Dott. Marco Dell'Acqua - Componente